

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DI ARPA PIEMONTE

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi degli artt. 106 e segg. del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni private", ossia lo svolgimento dell'attività professionale di broker comprensiva di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nonché nella loro esecuzione e gestione, a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (di seguito Arpa Piemonte) come dettagliatamente specificato al successivo art. 4.

ART. 2 SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'ENTE

A titolo indicativo si forniscono di seguito le informazioni circa le polizze in essere con le relative scadenze e premi e si riportano le provvigioni che il Broker applicherà in percentuale sui premi netti e i relativi importi presunti annuali:

Polizze assicurative	Scadenza	Premio netto annuo	Percentuale provvigione Broker	Importo presunto annuale provvigione Broker
ALL RISKS	30/04/2024 con opzione per ulteriore biennio	50.838,44	5,00%	2.541,92
RCTO	30/04/2024 con opzione per ulteriore biennio	15.907,00	5,00%	795,35
INFORTUNI	30/04/2024 con opzione per ulteriore biennio	6.757,60	5,00%	337,88
KASKO AUTO DIPENDENTI	30/04/2024 con opzione per ulteriore biennio	2.374,45	2,50%	59,36
RCA/ARD/KASKO	30/04/2024 con opzione per ulteriore biennio	56.459,63	2,50%	1411,49
TUTELA LEGALE	30/04/2024 con opzione per ulteriore biennio	9.470,51	5,00%	473,52
TOTALE PREMI ANNUI (con arrotondamento)	-----	141.808,00	-----	5.620,00

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 1.4.2022 o da altra data indicata nel contratto.

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di rinnovare per ulteriori 36 mesi il contratto alla scadenza, alle medesime condizioni vigenti, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore entro la data di scadenza del contratto originario.

Arpa Piemonte si riserva inoltre la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica di cui 106, c. 11, D. Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e comunque per un massimo di 6 mesi.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere finalizzato a consentire la migliore gestione assicurativa dei rischi in capo ad Arpa Piemonte, incluso il relazionarsi con le società assicuratrici, al fine di ottenere le più efficienti ed efficaci modalità di esecuzione dei contratti stipulati dall'Agenzia.

In particolare, la Società incaricata dovrà garantire:

- individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto e delle necessità assicurative, inclusi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti in genere, con approfondimento delle reali esposizioni ed individuazione di appropriati limiti di risarcimento;
- proposte di eventuali interventi migliorativi ai fini della riduzione e/o prevenzione dei rischi individuati;
- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione di eventuali integrazioni e/o variazioni finalizzate ad una più efficace copertura dei rischi individuati;
- ottimizzazione del portafoglio assicurativo e proposte in tema di riduzione del costo del rischio;
- monitoraggio costante delle coperture in essere anche in riferimento a novità normative ed all'evolversi del mercato assicurativo;
- analisi dei sinistri con evidenziazione di fattori di criticità/frequenza ed individuazione di adeguati e specifici piani di intervento volti alla riduzione del rischio;
- aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture assicurative con apposita comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto entro il 1° ottobre di ogni annualità;
- presa in carico e gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi con:
 - segnalazione preventiva delle scadenze di pagamento e di altri adempimenti obbligatori indicati nelle polizze;
 - controllo sull'emissione delle polizze e loro eventuali appendici;
 - verifica autonoma, puntuale ed efficace della rispondenza dei testi di polizza alle condizioni pattuite;
 - controllo contabile;
 - azioni di sollecito nei confronti delle compagnie, ecc.;
 - segnalazione al Direttore dell'esecuzione del contratto di ciascuna scadenza di pagamento ed ogni regolazione di premio, con i seguenti esatti intervalli di tempo: due

mesi prima, un mese prima ed infine una settimana prima della medesima, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 12 del presente capitolato;

- monitoraggio e supporto nella attività di interruzione delle prescrizioni dei diritti dell'Ente nei confronti dell'assicuratore;

- fornitura di modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;
- messa a disposizione di strumenti informatici per il controllo informatizzato dei contratti e dei sinistri, che non richiedano attività di alimentazione dati/documenti da parte del personale dell'Ente;
- assistenza nelle varie fasi di trattazione e gestione dei sinistri attivi e passivi verificatisi in vigenza di contratto nonché di quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico ed in particolare:
 - azioni di sollecito in caso di eventuali inadempienze da parte delle compagnie, al fine di giungere con tempestività e soddisfazione alla definizione dei sinistri stessi;
 - analisi delle perizie e proposte di liquidazione;
- aggiornamento periodico dello stato dei sinistri e delle relative coperture assicurative, ivi compresa, laddove richiesta, l'analisi delle riserve dei singoli sinistri e la valutazione e quantificazione del relativo fondo rischi;
- assistenza all'Ente nella compilazione e gestione dei reclami all'IVASS;
- gestione stragiudiziale dei sinistri attivi con coinvolgimento di studio legale fiduciario, esclusivamente dietro autorizzazione scritta di Arpa Piemonte da rinnovarsi per ogni singolo sinistro interessato;
- indagini di mercato in previsione di nuovi contratti assicurativi;
- assistenza nella predisposizione dei capitolati e nelle fasi successive di procedure d'appalto dei servizi assicurativi, inclusa assistenza nella valutazione delle offerte presentate;
- elaborazione di un rapporto annuale sull'attività svolta e di un report sinistri;
- supporto formativo al personale di Arpa Piemonte che collabora alla gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri, comprendente:
 - disponibilità, su richiesta, ad incontri su temi specifici concordati (sino a 4/anno);
 - redazione di manuale operativo per la denuncia dei sinistri ed attività di aggiornamento in caso di novità legislative in materia assicurativa;
- consulenza in materia assicurativa, anche con la resa di pareri in forma scritta, all'individuazione delle coperture assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni e contratti di vario tipo nonché supporto alla verifica della rispondenza delle polizze sottoscritte con i requisiti richiesti;

- assistenza nelle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione dei D.lgs. n. 81/2008 (Sicurezza sul lavoro) e D.lgs. 196/2003 (Privacy), 163/2006 e DPR 554/99 per quanto attiene gli aspetti assicurativi;
- assistenza, ove richiesta, nei sinistri causati per responsabilità di terzi e nei quali Arpa Piemonte, riveste il ruolo di danneggiato;
- elaborazione di un rapporto annuale e di statistiche sinistri che sintetizzino gli elementi e le risultanze principali del programma assicurativo aziendale, nonché gli interventi effettuati e le attività da programmare ed attuare a breve e medio termine.

ART. 5 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

E' esplicitamente convenuto che restano in capo ad Arpa Piemonte l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, nonché dei pareri di congruità e degli atti di quietanza in caso di risarcimento, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, la scelta e l'adozione degli atti e dei capitoli d'oneri da utilizzare per il collocamento, nelle forme di legge, delle coperture assicurative da adottare.

Il Broker non può impegnare l'Amministrazione se non preventivamente autorizzato per iscritto ed espleta il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie e con attività svolte nella propria sede e in presenza nella sede Arpa ogni qualvolta l'Agenzia ne ravvisi la necessità.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici Arpa.

Ove l'Amministrazione intenda stipulare contratti di assicurazione senza ricorso a formale gara d'appalto, il Broker le metterà a disposizione le risultanze di indagini di mercato appositamente esperite, con una relazione contenente le notizie di ordine tecnico ed economico necessarie per le determinazioni di competenza dell'Ente.

ART. 6 COORDINAMENTO CON IL PRECEDENTE BROKER

L'aggiudicatario dovrà coordinarsi con il Broker attuale al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro nell'incarico di brokeraggio assicurativo. Si impegna inoltre ad acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data dell'aggiudicazione, con acquisizione dal Broker uscente della documentazione relativa, in modo da subentrare nella gestione degli stessi senza ritardi o disservizi in via autonoma, garantendo la definizione dei rapporti con il precedente Broker.

ART. 7 POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker è tenuto ad essere dotato di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché a garanzia della responsabilità professionale dell'impresa, dei suoi dipendenti e collaboratori, inclusa l'infedeltà dei dipendenti, stipulata nel rispetto della normativa vigente (artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005), con massimale annuo di almeno euro 2.500.000,00. Detta polizza dovrà essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale.

ART. 8 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo le prescrizioni del presente capitolato e dell'offerta presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse di Arpa Piemonte;

- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di Arpa Piemonte ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker è responsabile di accertate carenze delle prestazioni dovute anche qualora non si siano potute rilevare in vigore di contratto, ma vengano accertate in seguito, ed è tenuto a risarcire Arpa Piemonte degli eventuali danni subiti.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.", ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione del servizio

Nel caso in cui Arpa richieda espressamente la cancellazione dei dati acquisiti durante l'esecuzione dell'incarico, il Broker fornirà un'attestazione che assicuri tale cancellazione; si impegna inoltre a non trattare e non consentire di trattare in maniera attiva o intenzionale i dati acquisiti durante l'esecuzione del contratto per qualsivoglia finalità ulteriore rispetto alla fornitura del servizio.

Il Broker, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016, è individuato quale Responsabile del Trattamento dei dati acquisiti durante lo svolgimento del servizio e a tal fine deve attenersi alle istruzioni che saranno impartite con l'atto di designazione dalla Committente titolare del trattamento dei dati.

Arpa Piemonte si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza assicurativa senza aver preventivamente consultato il Broker;
- indicare espressamente in ciascun capitolato d'appalto per le coperture assicurative ed in ogni polizza assicurativa che si avvale della consulenza di un Broker, il quale è deputato a rapportarsi per suo conto con le Compagnie di assicurazione ed al quale la Compagnia aggiudicataria dovrà corrispondere la percentuale di provvigione indicata in polizza nonché nel capitolato stesso;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per una completa e puntuale resa del servizio.

ART. 9 COMPENSO BROKER

Il servizio oggetto del presente appalto non comporta alcun onere finanziario diretto, presente o futuro, a carico di Arpa Piemonte, né per compensi né per qualsivoglia altra casistica, essendo lo stesso remunerato mediante una provvigione calcolata in percentuale sui premi assicurativi, che resta a carico delle compagnie assicuratrici con le quali l'Agenzia ha sottoscritto i singoli contratti assicurativi.

Le percentuali applicate dal Broker in carica al momento della stipula delle attuali coperture assicurative sono riepilogate all'art. 2 del presente capitolato.

In occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero della stipula di nuovi contratti per le coperture assicurative esistenti, in seguito alla loro scadenza o alla eventuale risoluzione anticipata,

troveranno applicazione le provvigioni indicate dall'aggiudicatario in sede di gara, che quest'ultimo si impegna a non modificare per tutta la durata del contratto di servizio di brokeraggio.

ART. 10 PAGAMENTO PREMI

L'Agenzia provvede al pagamento dei premi assicurativi direttamente al Broker che, trattenendo la provvigione che gli spetta, provvede a rimettere la restante quota alle Compagnie assicuratrici quale pagamento in nome e per conto di Arpa Piemonte, nei termini e con le modalità convenute con la Compagnia stessa.

Il Broker si impegna a inviare l'avviso di scadenza di pagamento con le modalità precisate all'art. 4 del presente capitolato, pena l'applicazione di penali di cui all'art. 12 del capitolato medesimo.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il broker si impegna a rilasciare ad Arpa Piemonte le polizze, le appendici e quant'altra documentazione emessa dalle Compagnie assicuratrici in originale e debitamente quietanzata.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia entro il termine previsto in polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e conseguente sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 11 REFERENTE DEL BROKER

In sede di presentazione dell'offerta tecnica, il Broker dovrà individuare, per le esigenze di cui al presente appalto, un Referente del servizio iscritto al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) avente i requisiti professionali ed esperienza lavorativa adeguata nell'organizzazione del servizio medesimo, nonché indicare numero e competenze specifiche del restante personale dedicato allo svolgimento del servizio di interfaccia con Arpa Piemonte.

Il Referente dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio dando riscontro ad ogni richiesta avanzata da Arpa Piemonte, direttamente o tramite referenti operativi di adeguata esperienza e professionalità, che secondo le rispettive competenze avranno il compito di intervenire, consigliare, sollecitare, rapportandosi alle Compagnie riguardo ai problemi che dovessero sorgere nella gestione dei sinistri e dei contratti. La consulenza dovrà concretizzarsi in assistenza telefonica e/o via mail ovvero se necessario recandosi direttamente presso gli uffici di Arpa Piemonte. L'Agenzia dovrà essere tenuta aggiornata circa le persone da contattare e/o loro eventuali sostituti purché anch'essi in possesso dei requisiti richiesti di esperienza e professionalità.

ART. 12 PENALI

In caso di violazione delle obbligazioni contrattuali, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione in danno del contratto, l'Agenzia provvederà a contestare l'inadempienza via Pec e l'Affidatario del servizio sarà tenuto a fornire le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi. Qualora le controdeduzioni non siano reputate adeguate, l'Agenzia provvederà ad applicare le penali a valere sull'ammontare della cauzione definitiva.

Arpa Piemonte si riserva in particolare la facoltà di applicare le seguenti penali:

- ritardata presentazione delle bozze di capitolato per l'attivazione di nuova gara dei servizi assicurativi, Euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quanto stabilito con il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- ritardata o anticipata notifica delle scadenze di pagamento premi, Euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo o di anticipo rispetto ai termini indicati all'art. 4 del presente capitolato;

- ritardata o anticipata segnalazione degli adempimenti relativi alle regolazioni premio, Euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo o di anticipo rispetto ai termini anch'essi indicati all'art. 4 del presente capitolato.

Non vengono applicate le modalità di calcolo di cui all'art. 113 bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per le penali suesposte poiché il valore ottenuto applicando i valori in millesimi dell'ammontare netto dell'importo del contratto, risulta non proporzionato al disvalore della condotta che si intende sanzionare.

ART. 13 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il servizio non può essere subappaltato anche parzialmente pena la risoluzione immediata del contratto.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Arpa si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno, nei seguenti casi:

- subappalto
- mancato rinnovo della polizza di RCT
- accertamento di false dichiarazioni rese nel corso della vigenza contrattuale
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo o di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
- qualora venga meno l'iscrizione al RUI
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa dei contratti di lavoro nazionali e locali
- inosservanza degli obblighi di riservatezza.

ART.15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

ART. 16 NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si farà riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs.50/2006 e ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio.